



Comune di Asola

Provincia di Mantova

UFFICIO DEL SINDACO

COPIA

ORDINANZA	N. 128 DEL 29-08-2026
-----------	-----------------------

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA DEL PARCO PUBBLICO CHIESE PER MOTIVI DI PUBBLICA INCOLUMITA' A SEGUITO DI EVENTO METEOROLOGICO ECCEZIONALE VERIFICATOSI IL 28 AGOSTO 2026

Soggetti Destinatari: ALLA CITTADINANZA

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il giorno 28 agosto 2026 il territorio comunale è stato interessato da intenso evento meteorologico, caratterizzato da forti temporali, raffiche di vento e precipitazioni di particolare intensità;
- tale evento ha provocato rilevanti danni al patrimonio arboreo presente all'interno del Parco Pubblico "Chiese";

CONSIDERATO CHE:

- le condizioni accertate integrano un pericolo concreto, attuale e grave per l'integrità fisica degli utenti del parco e rendono necessaria l'immediata interdizione dell'area;
- occorre procedere senza indugio alla verifica di stabilità delle alberature, alla rimozione delle parti pericolanti e agli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza;
- la situazione non è fronteggiabile con efficacia mediante i soli ordinari tempi procedurali, stante la necessità di impedire immediatamente l'accesso del pubblico nelle more delle verifiche e degli interventi;
- la chiusura temporanea dell'intero parco costituisce misura cautelare proporzionata al rischio accertato e strettamente limitata al tempo necessario alla completa eliminazione delle condizioni di pericolo;

VISTI

- l'art. 54, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 21-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Copia analogica conforme all'originale informatico ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche.

- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante il Codice della protezione civile;
- il vigente Statuto Comunale e il Regolamento Comunale del Verde;

ORDINA

1. con effetto immediato dalla data di adozione del presente provvedimento, la chiusura temporanea al pubblico del Parco Pubblico “Chiese”, con divieto di accesso e permanenza all’interno dell’intera area;
2. che il divieto non si applichi al personale comunale, agli operatori incaricati degli interventi, agli appartenenti alle Forze di polizia, ai servizi di soccorso e agli altri soggetti espressamente autorizzati per ragioni di servizio;
3. che la chiusura rimanga efficace fino all’adozione di espresso provvedimento di riapertura, previo accertamento tecnico scritto dell’avvenuta eliminazione delle condizioni di pericolo;

DISPONE

1. di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica l’adozione immediata degli atti gestionali necessari, compresa l’attivazione di Mantova Ambiente S.r.l. secondo il vigente rapporto contrattuale, per l’esecuzione delle verifiche e degli interventi di messa in sicurezza;
2. di demandare all’Ufficio Tecnico Comunale l’apposizione, presso tutti gli accessi, di idonee transenne e segnaletica recante il divieto di accesso, nonché la verifica dell’avvenuta esecuzione degli interventi e la redazione dell’attestazione tecnica conclusiva;
3. al Comando di Polizia Locale di vigilare sull’osservanza del presente provvedimento;
4. la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, nonché ogni ulteriore forma di comunicazione ritenuta utile;

La presente ordinanza è trasmessa, per quanto di competenza, a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Mantova;
- Comando di Polizia Locale;
- Stazione Carabinieri di Asola;
- Ufficio Tecnico Comunale;
- Mantova Ambiente S.r.l.;
- Gruppo Comunale di Protezione Civile;
- Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo);
- Consorzio di Bonifica Garda Chiese;
- Pro Loco di Asola.

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato o sia assoggettato a una diversa e più grave sanzione, l’inosservanza del divieto disposto con la presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento. Il presente provvedimento, avente natura cautelare e urgente, è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 21-bis della Legge n. 241/1990.

IL SINDACO

Sig. Moreno Romanelli

Originale informatico firmato digitalmente